



AVVISO PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DA AMMETTERE AL FONDO PER LA CONCESSIONE DI "PRESTITI PREVIDENZIALI"

DELIBERAZIONE N. 50/2 DEL 16.10.2015

Programmazione Unitaria 2014/2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Lavoro. Istituzione di un Fondo per la concessione di "prestiti previdenziali"

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 11.05.2015

DELIBERAZIONE N. 31/2 DEL 17 GIUGNO 2015

DELIBERAZIONE N. 57/18 DEL 25.10.2016

ART. 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione Sardegna, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/2 del 16.10.2015, ha inteso dare attuazione a quanto previsto nell'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2 (Misura Pensione) istituendo un Fondo per la concessione di "prestiti previdenziali" con una dotazione di € 7.500.000 a valere sulla L.R. n. 12/2015 e, con successiva Deliberazione N. 57/18 del 25.10.2016, ha dato avvio ad una prima sperimentazione della misura.

Il presente Avviso persegue l'obiettivo primario di favorire la transizione al pensionamento delle persone ormai prossime alla pensione anticipata, fuoriuscite dal mercato del lavoro e senza più sostegno degli ammortizzatori sociali, attraverso l'erogazione di prestiti finalizzati al versamento della contribuzione necessaria al perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

In questa prima fase di sperimentazione, l'Avviso è rivolto a coloro cui manchino fino a 9 mesi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici anticipati, di cui (fino a) sei mesi arretrati scoperti da contribuzione effettiva o figurativa (come dettagliato nell'art. 3), stante la possibilità di versare il semestre antecedente la decorrenza dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria in un'unica soluzione, se scoperto da contribuzione. Sulla base dei risultati ottenuti da questa prima sperimentazione, la misura potrà poi essere estesa ai soggetti cui manchino fino a 24 mesi al raggiungimento della pensione anticipata.

In base alla rilevazione fornita da INPS sono oltre 500 le persone residenti sul territorio regionale non titolari di pensione diretta e senza contribuzione nel 2015 e 2016, cui manchino al massimo 9 mesi di contribuzione per potere accedere alla pensione anticipata (ovvero abbiano versato almeno 42 anni e 1 mese di contribuzione nel caso di uomini e 41 anni e 1 mese nel caso di donne). Se si considerano coloro a cui manchino fino a 24 mesi di contribuzione (ovvero abbiano versato almeno 40 anni e 10 mesi di contribuzione nel caso di uomini e 39 anni e 10 mesi nel caso di donne), il bacino potenziale raggiunge le 1.200 persone. La carriera lavorativa di questa platea risulta pressoché completa ma, verosimilmente a causa dell'interruzione del lavoro per crisi o ristrutturazioni aziendali, per pochi mesi non è stato per loro possibile perfezionare il requisito alla pensione anticipata, con la conseguenza dell'esclusione dal mercato del lavoro e della difficoltà a rientrarvi, abbinata al rischio di attendere diversi anni per il raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Nel rispetto della potestà legislativa esclusivamente statale in materia di previdenza sociale (art. 117 Cost.), il presente intervento si caratterizza quindi come prima sperimentazione regionale indirizzata ad un bacino circoscritto di destinatari. Le recenti riforme pensionistiche nazionali (D.L. n. 78/2009, n. 78/2010 e n. 201/2011), progressivamente improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema, hanno previsto, tra gli altri, l'aggancio automatico dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita e un generale incremento dei requisiti pensionistici. Con riguardo a quest'ultimo aspetto,



l'art. 24 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Riforma Fornero) ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico, ridefinendo i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia e introducendo nuove disposizioni per l'accesso alla pensione anticipata. Quest'ultima è consentita esclusivamente qualora risulti maturata una precisa anzianità contributiva legata all'aumento dell'aspettativa di vita (dal 2016 e fino al 2018 questa deve essere pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Il repentino innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione ha comportato, in modo particolare per i lavoratori maturi *over 55* fuoriusciti dal mercato del lavoro e senza più il sostegno degli ammortizzatori sociali, un prolungamento ed un acuirsi della propria situazione di svantaggio nel mercato del lavoro.

Al fine di introdurre un maggiore grado di flessibilità nel sistema pensionistico è stata prevista l'introduzione, all'interno della legge di bilancio 2017 n.232 dell'11/12/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21/12/2016 e in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, di un "Anticipo finanziario a garanzia pensionistica" (cd. APE) e di una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). Tale misura prevedrebbe il ritiro anticipato fino a tre anni e sette mesi prima del requisito della *pensione di vecchiaia* (attualmente 66 anni e sette mesi per gli uomini, 65 anni e sette mesi per le donne), con l'ottenimento di un assegno anticipato di pensione attraverso un prestito bancario strutturato su un piano di ammortamento ventennale. La presente sperimentazione regionale si differenzia dall'ipotesi sopra descritta perché è volta a colmare il gap di contribuzione mancante per l'accesso alla pensione anticipata, non di vecchiaia.

I contenuti della presente procedura sono definiti in conformità all'Accordo di Finanziamento sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalla SFIRS S.p.A. (ente *in house* ex D.G.R. n. 51/39 del 17/11/2009), stipulato in data 23.12.2015 (successivamente modificato in data 5 dicembre 2016 per la costituzione del Fondo per la concessione di "Prestiti Previdenziali" a valere sulla L.R. n. 12/2015).

Tale intervento, come sopra sottolineato, costituisce una prima sperimentazione, che, a seguito della verifica dei risultati, potrà poi essere estesa fino a ricomprendere i soggetti a cui manchino fino a 24 mesi al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. Come indicato dalla DGR n. 57/18 del 25.10.2016, la presente sperimentazione sarà inoltre inserita all'interno di un più ampio pacchetto integrato di misure dedicate agli *over 55*, che includerà la realizzazione di misure di supporto e sostegno, sia finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, sia in termini di incentivazione di comportamenti di "cittadinanza attiva", diversificate in ragione delle caratteristiche soggettive, della condizione occupazionale e previdenziale delle persone.

Accanto ai riferimenti normativi nazionali in materia previdenziale, sopra enunciati, l'attuazione dell'intervento, configurante uno strumento di ingegneria finanziaria, sarà inoltre in linea con la struttura degli altri strumenti finanziari attuati a livello regionale.

ART. 2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO

Il presente Avviso è volto alla erogazione (con modalità di accesso a sportello) di prestiti finalizzati al versamento della contribuzione volontaria (ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997 e ss.mm.ii), al fine di colmare il gap contributivo mancante e necessario per l'ottenimento del requisito di pensione anticipata. In via sperimentale, tale misura è rivolta a destinatari cui manchino fino a nove mesi di contribuzione per la maturazione di tale diritto, come specificato nell'art. 3, fuoriusciti dal mercato del lavoro e senza più sostegno dell'ammortizzatore sociale.

ART. 3. DESTINATARI

In questa prima fase di sperimentazione, possono presentare domanda di accesso al “prestito previdenziale” con modalità a sportello le persone, residenti o domiciliate fiscalmente in Sardegna, che al momento di presentazione della stessa domanda soddisfino tutti i seguenti requisiti:

1. siano in possesso dei requisiti previsti da normativa vigente per l’ottenimento dell’autorizzazione alla contribuzione volontaria (D.Lgs. n. 184/1997 e ss.mm.ii), ovvero:
 - a. almeno 5 anni (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) di contribuzione effettiva (ossia obbligatoria, volontaria e da riscatto, non figurativa) collocati in qualsiasi collocazione temporale;
 - b. almeno 3 anni (156 contributi settimanali ovvero 36 contributi mensili) di contribuzione effettiva (ossia obbligatoria, volontaria e da riscatto, non figurativa) nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Si specifica che, al fine di perfezionare la domanda di erogazione del “prestito previdenziale”, i soggetti richiedenti dovranno avere previamente ottenuto l’autorizzazione da parte di INPS al versamento della contribuzione volontaria, come dettagliato all’art. 6 recante le condizioni di erogazione.

2. abbiano un gap contributivo mancante per la maturazione del diritto alla pensione anticipata in base ai requisiti di legge vigenti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) corrispondente ad una delle seguenti casistiche tassative (tra loro alternative):
 - a. **gap contributivo “arretrato” equivalente a massimo nove mesi, così collocato temporalmente rispetto alla decorrenza dell’autorizzazione alla contribuzione volontaria:**
 - fino a massimo sei mesi scoperti di contribuzione - sia essa effettiva o figurativa - che si collochino nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione alla contribuzione volontaria;
 - fino a tre mesi mancanti, compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione alla contribuzione volontaria e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino Mav prestampato.

oppure

- b. **gap contributivo “corrente”,** equivalente a massimo tre mesi.
3. abbiano titolo, in base alle regole vigenti, a divenire beneficiari, alla data di maturazione del diritto alla pensione, di un assegno previdenziale di importo non inferiore a 1,4 volte l'importo del trattamento minimo INPS previsto per l'anno in corso alla suddetta data (al netto della rata di ammortamento del prestito).
4. abbiano un’età anagrafica minima pari a 55 anni.
5. siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno sei mesi. Con riguardo al presente requisito, si specifica che l’assenza di occupazione e di godimento di ammortizzatori sociali deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione del “prestito previdenziale”. E’ tuttavia prevista, da normativa vigente, la possibilità di presentare domanda di prosecuzione volontaria all’INPS prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma e in costanza

di indennità di disoccupazione o di mobilità, fermo restando che la decorrenza dell'autorizzazione deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione (si veda art. 5 "Casi di compatibilità").

ART. 4. CASI DI ESCLUSIONE

L'erogazione del "prestito previdenziale" è esclusa nei seguenti casi:

- mancato possesso dei requisiti richiesti (di cui all'art. 3 del presente Avviso);
- mancata cessazione dell'attività lavorativa oltre i limiti previsti all'art. 3.5;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia;
- titolarità di assegno sociale;
- titolarità di assegno ordinario di invalidità;
- soggetti che abbiano già usufruito di un intervento di salvaguardia (Allegato 1), attraverso cui potere accedere al trattamento previdenziale con i requisiti antecedenti il D.L. 201/2011;
- persone fisiche che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese; nel caso di assegni protestati il cui pagamento è avvenuto prima dei 12 mesi, dovrà essere dimostrato il pagamento attraverso una liberatoria rilasciata dal creditore sotto forma di dichiarazione sostitutiva con allegata contabile bancaria;
- persone fisiche proprietarie di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù) o beni mobili iscritti su pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da ipoteca legale, o giudiziale a fronte di un debito nei confronti di terzi del quale non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso.

Non verranno inoltre considerati ammissibili:

- domande presentate con modalità o in un formato differente da quello indicato nel presente Avviso;
- domande incomplete della documentazione di supporto richiesta all'art. 6 "Condizioni di erogazione".

ART. 5. CASI DI COMPATIBILITA'

5.1 In base a normativa vigente, il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte di INPS - il cui previo ottenimento è necessario per procedere con la domanda di accesso al "prestito previdenziale" - è subordinato alla cessazione ovvero all'interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo. La contribuzione volontaria, ossia la decorrenza dei pagamenti dei versamenti volontari, è infatti incompatibile con:



- l'iscrizione a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
- la percezione di ammortizzatori sociali;
- il pensionamento in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
- attività lavorativa, ad eccezione del lavoro occasionale accessorio.

5.2 La decorrenza giuridica dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria da parte di INPS può collocarsi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione/mobilità, mentre la decorrenza dei pagamenti deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione.

5.3 Se la richiesta di autorizzazione alla contribuzione volontaria viene presentata prima della cessazione dell'attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

5.4 Nel caso di rioccupazione, il destinatario deve sospendere i versamenti volontari e ha la facoltà di ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario nel caso di nuova interruzione del rapporto di lavoro.

ART. 6. CONDIZIONI DI EROGAZIONE

6.1 Stante il rispetto, da parte dei soggetti destinatari, dei requisiti definiti dagli Artt. 3 e 4 del presente Avviso, al fine di perfezionare la domanda di erogazione di prestito previdenziale, i destinatari dovranno preventivamente alla stessa:

- a. avere richiesto e ottenuto l'estratto conto certificativo da parte di INPS (Ecocert), attestante il possesso dei requisiti contributivi;
- b. avere richiesto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte di INPS ed avere ottenuto il relativo provvedimento di accoglimento, assieme alla quantificazione, da parte dello stesso Istituto, degli importi dovuti attraverso i bollettini Mav per il versamento delle relative somme.

6.2 I finanziamenti concessi saranno erogati da SFIRS ad INPS per nome e per conto dei destinatari attraverso il bollettino MAV rilasciato da INPS ai destinatari stessi conseguentemente all'accoglimento della domanda di prosecuzione volontaria.

La restituzione del prestito avviene attraverso rate mensili addebitate sul medesimo conto corrente individuato sul quale verrà accreditata la pensione, e comunque entro massimo 7 anni dalla data di decorrenza della pensione stessa, come stabilito nel contratto di finanziamento da sottoscrivere tra SFIRS e il destinatario.

Il finanziamento sarà erogato alle seguenti condizioni:

<u>Durata massima:</u>	84 mesi
<u>Tasso applicato:</u>	0%
<u>Tasso di mora:</u>	In caso di ritardato pagamento, si applica un interesse di mora pari al tasso legale.
<u>Rimborso:</u>	In rate costanti posticipate mensili, con decorrenza dall'accredito del primo rateo della pensione.
<u>Modalità di pagamento:</u>	Rimessa diretta con addebito sul conto corrente nel quale viene accreditata la pensione, con valuta data accredito pensione.

E' fatta salva la possibilità del contraente di liquidare il prestito in un'unica soluzione o attraverso altre modalità possibili stabilite di concerto con SFIRS ed indicate nel sopra menzionato contratto di finanziamento.

ART. 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso al Fondo per la concessione di “prestiti previdenziali” possono essere presentate dai destinatari di cui all'art. 3 a partire dal 20/02/2017 e **sino ad esaurimento risorse, con modalità a sportello**, attraverso la “**modulo di domanda per il prestito previdenziale**” (Allegato 2).

La documentazione obbligatoria da presentare a corredo della domanda di finanziamento è la seguente:

- a) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto destinatario;
- b) Copia del codice fiscale del soggetto destinatario;
- c) Copia dell'estratto conto certificativo rilasciato da INPS (Modello Ecocert);
- d) Copia dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte di INPS;
- e) Copia dei bollettini rilasciati da INPS per il pagamento della contribuzione volontaria;
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 (Allegato 3);
- g) Scheda anagrafica professionale (SAP) rilasciata dal Centro per l'Impiego competente;

e ogni altra documentazione che il Soggetto destinatario ritenga utile ai fini istruttori.

Si specifica che la mancanza dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) comporta la decadenza della domanda.

I soggetti interessati presentano, a pena di esclusione, il modulo di domanda per il prestito previdenziale (Allegato 2) – tramite la modulistica resa disponibile sui siti istituzionali della Regione Autonoma Sardegna (www.regione.sardegna.it) e della SFIRS S.p.A. (www.sfirs.it).

La domanda completa dei rispettivi allegati sopra elencati deve essere inviata, **pena l'esclusione**, per posta certificata (PEC) con firma digitale **del destinatario o del legale rappresentante**, in caso di delega a patronato o consulente del lavoro (si veda di seguito) all'indirizzo PEC:

prestitiprevidenziali.sfirs@legalmail.it

La SFIRS potrà comunque richiedere in sede di istruttoria ulteriori chiarimenti ed integrazioni dalla stessa ritenute necessarie ai fini dell'analisi dell'istanza di concessione del prestito previdenziale che il proponente dovrà riscontrare entro 10 giorni dalla ricezione.

Le domande risultate incomplete si intendono a tutti gli effetti decadute e la SFIRS ne dà tempestiva e motivata comunicazione al soggetto beneficiario.

Si fa presente, inoltre, che le FAQ costituiscono parte integrante dell'Avviso pubblico. Le FAQ, analogamente alla Guida alla compilazione della domanda, sono disponibili online.

In relazione alla presentazione delle domande si precisa che i destinatari possono conferire mandato con rappresentanza diretta, per la presentazione della stessa, a un patronato o a un consulente del lavoro, al fine dell'assistenza per la compilazione, l'invio della stessa domanda e l'apposizione della firma digitale del titolare o del legale rappresentante.



Con riferimento alla presentazione della Domanda e delle dichiarazioni, si precisa che è prevista la modalità di sottoscrizione elettronica, pertanto è richiesta la firma digitale del destinatario o del titolare/legale rappresentante in caso di mandato a patronato o consulente del lavoro.

La firma digitale ha la funzione di attestare la validità e l'autenticità di un documento ed è l'equivalente informatico della tradizionale firma apposta su carta. Presso l'ufficio della Relazione col pubblico della Regione Sardegna i cittadini possono attivare gratuitamente la firma digitale. Il servizio è completamente gratuito ed è attivo presso l'URP dell'Assessorato dell'Industria (Viale Trento69, Cagliari al piano terra) il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. E' possibile prenotare un appuntamento negli stessi giorni dalle ore 9,00 alle 9,30 all'indirizzo sardegnasuap@regione.Sardegna.it. Per chi fosse impossibilitato a recarsi a Cagliari lo stesso servizio è offerto anche dalla ASL.

La SFIRS e la Regione si riservano la possibilità di semplificare le modalità di presentazione delle istanze attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche regionali; le stesse saranno tempestivamente comunicate e pubblicate sui siti istituzionali sopra citati.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

A seguito della ricezione di tutta la documentazione prevista nell'Avviso, SFIRS svolgerà l'attività di istruttoria per la verifica di ammissibilità delle domande e l'ammissione delle stesse al finanziamento **con procedura a sportello e sino ad esaurimento risorse**, previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità.

Per la **verifica di ammissibilità** delle istanze SFIRS procederà ad accertare i seguenti elementi:

- osservanza delle modalità di presentazione della domanda;
- presenza della documentazione richiesta nell'Avviso;
- sottoscrizione con firma digitale del destinatario o del titolare/legale rappresentante in caso di mandato a patronato o consulente del lavoro e validità di tutta la documentazione presentata (eventuale delega);
- presenza, da parte dei soggetti destinatari, dei requisiti stabiliti nel presente Avviso all'Art. 3;
- assenza di altri casi di esclusione previsti dal precedente Art. 4.

Per la **istruttoria delle domande** si procederà secondo la seguente modalità:

- SFIRS registra in ordine cronologico le domande presentate in via telematica e effettua l'istruttoria di ammissibilità formale, seguendo il suddetto ordine cronologico, di tutte le domande pervenute nei tempi e con le modalità prescritte all'art. 7, fino ad esaurimento delle risorse stanziare.
- Con riguardo alle istanze risultate ammissibili dal punto di vista formale, SFIRS procede alla verifica del rispetto dei requisiti in capo ai destinatari di cui all'art. 3, sulla base della documentazione di cui all'art. 7.
- SFIRS trasmette periodicamente alla Regione Sardegna un prospetto generale con allegato il modello istruttorio delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o non ammissibili, e, per quelle ammissibili, allega la previsione dell'ammontare del prestito.
- La Regione Sardegna analizza e verifica le Relazioni Istruttorie pervenute e adotta la determinazione in merito alla concessione o al diniego del finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui sopra e comunica a ciascun destinatario non ammesso i motivi del predetto diniego.



ART. 9. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

La SFIRS, ricevute le determinazioni da parte della Regione Sardegna, predisporrà e inoltrerà agli interessati la notifica della concessione del prestito (indicando l'importo del finanziamento concesso e tutte le condizioni contrattuali deliberate). In tale ipotesi il beneficiario dovrà inviare a SFIRS, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, una nota di adesione contenente l'assunzione dei seguenti obblighi:

- rendersi disponibile, fino a 3 (tre) anni successivi alla domanda, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi per la Regione Sardegna, lo Stato Italiano e l'Unione Europea;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla SFIRS e/o dalla Regione Autonoma Sardegna entro i termini fissati.

ART. 10. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento avverrà da SFIRS ad INPS, per nome e per conto del soggetto destinatario, attraverso la modalità di pagamento tramite MAV (bollettini rilasciati da INPS al richiedente) nel rispetto dei termini temporali previsti dall'istituto della contribuzione volontaria, successivamente all'autorizzazione e alla stipula del contratto con il destinatario.

In particolare, dal combinato disposto della normativa sulla contribuzione volontaria e dell'art. 3, punto 2, del presente Avviso recante le casistiche di destinatari in termini di gap contributivo mancante e collocazione temporale dello stesso, SFIRS procederà al pagamento ad INPS in un'unica soluzione e secondo le seguenti tempistiche:

- nel caso di destinatari con gap contributivo "arretrato" di cui all'art. 3, punto 2, lettera a: SFIRS procederà con il versamento ad INPS in un'unica soluzione entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria;
- nel caso di destinatari con gap contributivo "corrente" di cui all'art. 3, punto 2, lettera b: SFIRS procederà con il versamento ad INPS in un'unica soluzione entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento.

I contributi vengono accreditati da parte di INPS al completamento del pagamento.

ART. 11. INCASSO E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

La SFIRS provvederà all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato, tramite prelievi sui ratei di pensione, ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.

Nel caso di inadempienza da parte dei destinatari (a mero titolo di esempio la modifica del c/c di accredito/addebito senza preavviso, ecc.), la SFIRS dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. Nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive o nei casi in cui per eventi di natura particolare o generale lo ritenga opportuno e necessario, SFIRS porterà la pratica all'attenzione della Regione Sardegna informandola in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca dei finanziamenti concessi e formulando una proposta in merito.

In caso di premorienza del destinatario pensionato o in possesso dei requisiti per il diritto a pensione e nel caso in cui venga erogata, in favore dei familiari superstiti, la pensione di reversibilità o indiretta, le rate di rimborso del finanziamento graveranno su questi ultimi in proporzione alla diminuzione dell'entità della pensione.



ART. 12. QUADRO FINANZIARIO

Le risorse economiche per la costituzione del Fondo finalizzato alla concessione dei cosiddetti "prestiti previdenziali" ammontano a € 6.900.000, a valere sulla L.R. n. 12/2015.

ART. 13. MONITORAGGIO E VERIFICHE

La SFIRS assicura per la durata del finanziamento la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all'atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità della Regione Sardegna. La SFIRS assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei seguenti documenti, necessari al corretto monitoraggio dell'operazione:

- domande di erogazione del prestito previdenziale, presentate dai destinatari finali complete della documentazione di supporto;
- atti di concessione del finanziamento sottoscritti dal destinatario e relative condizioni contrattuali.

ART. 14. REVOCA

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel contratto determina la revoca del finanziamento concesso e l'avvio della procedura di recupero dello stesso.

ART. 15. DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dalla normativa in materia ambientale, dalla normativa in materia di contabilità generale dello Stato e dalla normativa della Comunità Europea. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al finanziamento.

Al presente Avviso sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione sui due principali quotidiani della Sardegna, pubblicazione di un comunicato e pubblicazione integrale dell'Avviso agli indirizzi Internet: www.sfirs.it, www.regione.sardegna.it e www.sardegna lavoro.it.

Tutte le richieste di chiarimenti relative all'Avviso pubblico devono essere inoltrate esclusivamente alla casella di posta elettronica dedicata: sportelloimpresa@sfirs.it.

ART. 16. COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI

I soggetti esclusi e/o ammessi al finanziamento, dovranno rivolgersi direttamente alla SFIRS per:

- reclami;
- richieste di accesso agli atti amministrativi;
- eventuali richieste di riammissione di domande di erogazione del prestito previdenziale scartate in fase di istruttoria;
- qualsiasi altra comunicazione inerente lo stato della pratica (cambio indirizzi/recapiti telefonici e posta elettronica, ecc.).

La richiesta dovrà essere inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC



prestitiprevidenziali.sfirs@legalmail.it

Tutti gli oneri di comunicazione e/o notifica si riterranno assolti da parte degli enti che gestiscono il Fondo (SFIRS e/o Regione Sardegna) attraverso le comunicazioni effettuate all'indirizzo fornito dal destinatario in sede di partecipazione (salvo sue successive modifiche indicate dallo stesso).

ART. 17. INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in merito agli esiti dell'istruttoria delle domande di finanziamento presentate, si dichiara competente il Foro di Cagliari.

Cagliari, 18.01.2017

SFIRS S.p.A.

Il Direttore Generale

Gavino Pinna



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Allegati

Allegato 1) Riferimenti normativi

Allegato 2) Modulo di domanda per il prestito previdenziale

Allegato 3) Dichiarazione requisiti soggettivi



Allegato 1 – Riferimenti normativi

- Requisiti per la pensione anticipata

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

Decorrenza	Requisiti contributivi	
	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell'AGO).

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.

Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest'ultima data l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) secondo i seguenti requisiti contributivi:



Decorrenza	Requisiti contributivi	
	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria - mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Per l'anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

3) Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età.
2. Al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età.
3. Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all'aliquota del 80%) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall'introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell'80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l'accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd "finestra mobile" di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd "finestra mobile" sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all'anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti.



Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell'AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell'AGO.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal:

- **primo sabato successivo** alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- **primo giorno del mese** in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell'attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

E' possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel **semestre antecedente la data di presentazione della domanda**, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

Per i lavoratori dipendenti, l'importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l'importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

Per i coltivatori diretti, l'importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

- **Report salvaguardie**

Al seguente link è possibile reperire aggiornamenti riguardanti gli atti ufficiali e i dati, pubblicati dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sulle operazioni di salvaguardia, connesse all'attuazione dell'ultima riforma delle pensioni (Riforma Monti-Fornero):

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b5614%3b11058%3b&lastMenu=11058&iMenu=1&iNodo=11058&p4=2&bi=22&link=Lavoratori%20salvaguardati>